

Lettera informativa n. 156/12 del 08.10.2012

1. CRITERI APPLICAZIONE PARAMETRI DM 140/12

Si porta a conoscenza dei Colleghi che il Consiglio, nella seduta del 28.09.2012, ha indicato alcuni criteri orientativi, di seguito riportati, circa l'applicazione dei parametri introdotti dal DM 140/2012, evidenziando degli aspetti di particolare interesse nell'utilizzo del nuovo strumento di determinazione dei compensi:

- 1. Il COA esaminerà le richieste di opinamento relative alle prestazioni professionali svolte sino al 23 luglio 2012, data di scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 9 comma 2, del d.l. 1/12, come convertito dalla legge n. 27/12 applicando il D.M. 127/2004. Le prestazioni professionali svolte dopo tale data saranno opinate con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/12.*
- 2. Il COA eserciterà il potere di opinamento in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2233 c.c., 636 c.p.c. e 59 R.D.L. 1578/33 considerando i parametri di cui al D.M. 20/07/2012 n. 140, ai quali l'organo giurisdizionale è tenuto a far riferimento, applicando altresì i criteri di cui all'art. 9, D.L. n.1/2012 convertito in legge n. 27/2012, quali l'importanza e la complessità dell'opera, l'adeguatezza del compenso, il precetto di cui all'art. 36 Cost. ed il principio di ragionevolezza.*
- 3. I parametri operano unicamente in via sussidiaria per il caso di mancato accordo tra le parti.*
- 4. Nelle tabelle A e B allegate al D.M. 140/12 non è previsto il rimborso delle spese generali, la cui possibile pattuizione è espressamente prevista dal 2° comma dell'art. 1 del D.M. medesimo.*
- 5. Il 6° comma, art. 1 del D.M. 140/12 prevede che l'assenza di prova del preventivo di massima costituisce un elemento di valutazione negativo da parte del giudice per la liquidazione del compenso.*
- 6. Le Tabelle A e B allegate al D.M. 140/12 non prevedono i parametri di liquidazione dell'attività stragiudiziale. I criteri per la liquidazione sono indicati dall'art. 3 dello stesso D.M.*
- 7. Il comma 6, art. 4 D.M. 140/12 prevede che l'adozione di condotte abusive che ostacolano la definizione del procedimento in tempi ragionevoli costituisce elemento di valutazione negativa ai fini della determinazione del compenso da parte del giudice.*
- 8. L'art. 10 prevede la riduzione del 50% del compenso liquidabile da parte del giudice nel caso di responsabilità ex art. 96 c.p.c., in caso di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda.*
- 9. Non sono previsti parametri di liquidazione del compenso per gli arbitri, con ogni conseguenza in ordine al provvedimento di cui all'art. 814 c.p.c.*

Il Consigliere Segretario
Avv. Federico Squartecchia

Il Presidente
Avv. Donato Di Campli